

■ Ai primi di marzo la Corte di cassazione si pronuncerà su una vicenda che merita di essere conosciuta al di là della stretta cerchia degli addetti ai lavori.

Tutto ha inizio due anni o sono, nel primo trimestre del 1992, quando il Comitato dei macchinisti uniti (Comu) - cioè una organizzazione di mestiere alla quale partecipa, appunto, un notevole numero di macchinisti - promuove un'azione rivendicativa autonoma, mentre i sindacati confederali dei trasporti rimangono al tavolo delle trattative con l'Ente Ferrovie dello Stato e stipulano un accordo, l'8 aprile 1992. Il Comu aveva già proclamato uno sciopero per l'11 e il 12 e non riconosce l'accordo.

La forma e la sostanza

Il Comu ritiene che in questo modo sia stato posto in essere un comportamento antisindacale e dà inizio a numerosi giudizi, volti ad ottenere la emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 23 dello Statuto dei lavoratori.

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martini, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Moasi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Chi è il giudice del comportamento antisindacale delle grandi aziende?

LUCIANO VENTURA
La sentenza del Comu infatti erano state già respinte dal giudice, con provvedimento del 24 aprile 1992, sulla base di un'altra eccezione, anch'essa di natura preliminare, basata sulla tesi che il Comu non avrebbe avuto titolo per iniziare un giudizio sulla base dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Nonostante la debolezza della tesi (che contrasta sotto diversi profili con il sistema posto in essere dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che tra l'altro consente di agire in giudizio soltanto agli "organismi locali" delle associazioni sindacali nazionali) l'azione del Comu viene bloccata proprio sulla base di questo argomento. Si pronunziano in tal senso, lavandose le mani, il Pretore di Milano, con provvedimento del 3 giugno 1992, il Pretore di Genova con provvedimento del 3 giugno 1992, il Pretore di Bologna, con provvedimento del 16 giugno 1992.

A questo punto il Comu (che potrà suscitare maggiore o minore simpatia, ma al quale nessuno può negare di essere un soggetto di diritti, al pari di ogni altro) aveva i suoi buoni motivi per ritenere che il Pretore di Roma si sarebbe pronunziato sulle sue domande, accogliendole o respingendole. Invece, così non è stato. Il Pretore di Roma, infatti, attribuisce un rilievo determinante al fatto che le strutture locali dell'Ente abbiano adottato un comportamento uniforme, disposto centralmente. Ma ne fa derivare una conseguenza diversa ed avendo rilevato che il primo dei ricorsi del Comu era stato proposto avanti il Pretore di Firenze, rinvia tutto a quel giudice, con provvedimento del 17 giugno 1992.

la Corte adoterà la sua decisione tra pochi giorni, come dicevamo all'inizio.

A questo punto, però, la questione non riguarda più il Comu e nemmeno lo scontro che ha avuto luogo, due anni fa, tra questa organizzazione ed i sindacati confederali dei trasporti. Se infatti la tesi delle Ferrovie dello Stato dovesse passare, qualsiasi azienda, che operi su tutto il territorio nazionale potrebbe imporre dal centro le direttive volte ad ostacolare l'attività sindacale e l'esercizio del diritto di sciopero e scegliersi in questo modo il giudice che preferisce. Al di fuori di quel giudice, che per lo più sarà il giudice del luogo ove l'azienda ha la sua sede centrale, nessun altro. «dalle Alpi a Capo Passero», potrebbe pronunciarsi su quel comportamento antisindacale, dovunque esso venisse posto in essere.

La posizione della Procura generale

È auspicabile che la Corte di cassazione metta le cose a posto. La Procura generale ha preso posizione molto nettamente ed ha già chiesto che nel caso specifico venga dichiarata la competenza del Pretore di Milano e non di quello di Roma e, più in generale, che venga affermato il principio in base al quale competente a reprimere la condotta antisindacale è sempre il giudice del luogo dove è stato impedito o limitato l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, o del diritto di sciopero. Del resto, in due sentenze molto recenti (Cass. 26 marzo 1993, n. 3622 e Cass. 12 agosto 1993, n. 8673) la Corte ha già affermato, senza esitazioni, lo stesso principio.

Una considerazione, però, si impone sin d'ora. Anche da questo episodio risulta in modo evidente che non è possibile affermare dei principi aberranti per respingere le domande proposte da un piccolo gruppo, senza intaccare nello stesso momento anche i diritti di organizzazioni ben più grandi e più forti.

Anche questa vicenda, dunque, conferma che la libertà è indivisibile e che questo principio generale appare particolarmente chiaro quando viene negata a qualcuno la possibilità di avvalersi di strumenti di tutela contro ingiuste prevaricazioni, posti in essere nell'interesse di tutti.

Ordinario di Diritto del lavoro dell'Università di Bari

Tutti i dati sull'assegno per il nucleo familiare

Sono pensionato dal 1° gennaio 1993 (enti locali), mia moglie pensionata dal 1° maggio 1993; fino al 31 dicembre 1992 piccola commerciante, la pensione mensile di mia moglie è di lire 299.000. Il quesito da porvi è il seguente:

- a) Posso avere gli assegni familiari (assegno di famiglia) della moglie, e da quale data;
b) Con la nuova legge finanziaria mia moglie ha il diritto della integrazione al minimo?

T. Santini
Bottighe-Adria (Rovigo)

Un nucleo di due persone ha diritto all'assegno per il nucleo familiare:

- dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993 di lire 90.000 il mese se nel 1991 non ha avuto redditi di importo superiore a lire 15.164.000; di lire 70.000 se i redditi sono stati d'importo compreso tra lire 15.164.000 e lire 18.955.000; di lire 50.000 se i redditi sono stati di importo compreso tra lire 18.955.000 e lire 22.746.000 e di lire 20.000 se i redditi sono stati di importo compreso tra lire 22.746.000 e lire 26.536.000;

- dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 di lire 90.000 il mese se nel 1992 non ha avuto redditi di importo superiore a lire 15.983.000; di lire 70.000 se i redditi sono stati di importo compreso tra lire 15.983.000 e lire 19.979.000; di lire 50.000 se i redditi sono stati d'importo compreso tra lire 19.979.000 e lire 23.975.000 e di lire 20.000 se i redditi sono stati d'importo compreso tra lire 23.975.000 e lire 27.969.000.

L'assegno per il nucleo familiare compete solo se il reddito è costituito, per almeno il 70%, da redditi da lavoro dipendente o da pensione derivante da lavoro dipendente. La moglie, pensionata da lavoro autonomo, può chiedere l'assegno familiare per il marito (lire 19.760 il mese) solo se il coniuge risulta «a carico» in quanto non possiede redditi propri di importo superiore a lire 813.700 mensili dal 1° gennaio 1993; a lire 828.350 dal 1° giugno 1993; a lire 842.400 dal 1° dicembre 1993; a lire 848.300 dal 1° gennaio 1994. Poiché, nel 1993 alla pensione della moglie non fu concessa l'integrazione al trattamento minimo, evidentemente viene superato il reddito per essere considerato «a carico» e quindi la moglie non può chiedere l'assegno familiare.

Per quanto riguarda la pensione di

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA: Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto; Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

La tua moglie, a seguito della modifica ottenuta con la legge di accompagnamento della finanziaria 1994 (legge n. 537/93), sarà ricostituita fin dall'origine comprendendo l'integrazione al trattamento minimo (lire 577.750 mensili dal 1° maggio 1993; lire 588.150 dal 1° giugno 1993; lire 598.150 dal 1° dicembre 1993 e lire 602.350 dal 1° gennaio 1994) senza alcun riferimento al tuo reddito ma a condizione che non possieda redditi propri d'importo superiore a due volte il minimo Inps.

Nell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) il «tetto» è rimasto invariato a lire 12.601.680 annue per molti anni (fino al 1980). Nel 1981 fu elevato a lire 18.500.000 annue, nel 1983 a lire 20.271.000 e nel 1984 a lire 21.271.000. Nel 1985 fu elevato a lire 32.000.000 annui ed è stato progressivamente aumentato ogni anno fino a raggiungere i 38.725.000 lire nel 1988; i 52.120.000 lire nel 1992; i 53.475.000 lire nel 1993 e lire 55.363.000 per il 1994.

Il «tetto» pensionabile, ancora molte disinformazioni

Alcuni giorni fa, fra amici nel bar, si discuteva di pensioni. Ad un certo punto un amico ha fatto presente che era assurdo versare molti soldi per le pensioni in quanto vi era un tetto. Questi ha precisato che circa 6 o 7 anni fa si discusse tale tetto, cioè un parlamentare aveva proposto il tetto di 48.000.000 annui ma che fu respinto. Fra quelli che votarono contro ci sarebbe stato anche il Pci. Questo nostro amico non è stato in grado di precisare con sicurezza quali partiti votarono contro e quali partiti votarono a favore. Abbiamo finito la discussione promettendo di riprenderla con elementi certi: cioè che avremo scritto a vari giornali per sapere come esattamente stanno le cose. Io ho scritto a voi, il mio amico ad un settimanale a cui è abbonato, altri a vari giornali. In particolare vorremmo una risposta a questi quesiti: 1) qual è attualmente il tetto (uguale per tutte le categorie?); 2) in occasione della sopraccennata proposta di tetto (il mio amico ha detto 6 o 7 anni fa ma non era certo) cosa accadde veramente? Quali partiti furono favorevoli? Quali contrari? Vi sono state altre proposte in materia, sia prima che dopo? Sarebbe bene avere un «quadro» generale per poter fare al riguardo un po' di chiarezza.

Giuseppe Sgubbi
Solero (Ravenna)

Non sappiamo a quale proposta di legge

ge la riferimento il tuo amico e non possiamo verificare come hanno votato i vari gruppi parlamentari.

Il massimale pensionabile («tetto») non è uguale per tutti e fino al 31 dicembre 1992 non tutte le gestioni pensionistiche prevedevano un «tetto» pensionabile. Con il decreto legislativo (dlgs) n. 503/92 (concernente «norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge n. 421/92») il «tetto» è stato esteso, sia pure in modo molto graduale (articolo 12, comma 3) a tutte le gestioni.

Con il Dprn del 16 dicembre 1989 il massimale relativo agli anni dal 1971 al 1984 è stato elevato, dando una maggiore gradualità all'innalzamento dell'importo, portando quello del 1971 da lire 12.601.680 a lire 13.157.000; quello del 1975 da lire 12.601.680 a lire 17.593.000; quello del 1980 da lire 12.601.680 a lire 27.705.000 e quello del 1984 da lire 21.271.000 a lire 30.321.000.

Inoltre, con l'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/88, è stata resa pensionabile, con effetto dal 1° gennaio 1988, anche la quota di retribuzione che supera il «tetto» (sia pure con rendimento minore: 1,5%; 1,25%; 1% anziché 2% per ogni anno di contribuzione, in relazione all'entità di eccedenza rispetto al «tetto»). Tali aliquote sono state modificate, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 1983, con il dlgs n. 503/92.

A completamento dell'informazione ricordiamo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 72/90 (della quale abbiamo illustrato il «modo tutto suo» con cui l'Inps l'ha applicata a danno degli interessati) ha stabilito che le quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile («tetto») devono concorrere a determinare l'importo della pensione (così come stabilito con l'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/88) anche per le pensioni che hanno avuto decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988.

Come puoi rilevare, tutta la retribuzione concorre a determinare l'importo della pensione; il problema posto dal tuo amico non esiste più da molti anni.

ALGHERO E LA «CAVALGATA SARDA». LA MADDALENA CAPRERA E ALES (VIAGGIO IN SARDEGNA)
MINIMO 25 PARTECIPANTI
Partenza da Milano e da Bologna il 28 maggio
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.100.000
Riduzione partenza da Bologna L. 30.000
Itinerario: Milano/Alghero - La Maddalena - Caprera - Castelsardo - Ales - Nuoro - Orgosolo - Santu Antine - Alghero/Milano.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni con pullman privato, la sistemazione in camere doppie in albergo a 4 stelle, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

In collaborazione con KLM
IL PERÙ. LA COSTA, LA SIERRA E LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Milano e da Roma 26 luglio 4 ottobre - Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione luglio L. 4.820.000 ottobre L. 4.450.000
Itinerario: Italia/Lima - Trujillo - Chiclayo - Cusco - Machu Picchu - Chinchero - Olanaytambo - Arequipa - Nasca - Paracas - Lima/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, gli ingressi alle aree archeologiche e ai musei, le guide locali peruviane, un accompagnatore dall'Italia.

l'Unità vacanze
L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO
DA ISTANBUL A EFESO. VIAGGIO IN TURCHIA
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma 28 marzo 19 luglio 8 agosto - Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 11 giorni (10 notti)
Quota di partecipazione: L. 1.685.000
Tasse aeroportuali L. 35.000 - Supplemento partenza da Milano e Bologna L. 100.000
Itinerario: Italia/Istanbul - Bursa (Gordion) - Ankara - Cappadocia (Konia) - Pamukkale (Afrodiasia Efeso) - Izmir (Pergamo Troia) - Kanakkale - Istanbul/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensione, le visite previste dal programma, gli ingressi alle aree archeologiche, un accompagnatore dall'Italia.

LE GROCIERE DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE
Itinerari della nave
TARAS SHEVCHENKO
Dal 30 luglio al 9 agosto: Genova/Casablanca - Tangeri - Lisbona - Malaga - Alicante/Genova
Quote di partecipazione da L. 1.050.000 a L. 3.250.000
Dal 9 agosto al 21 agosto: Genova/Pireo - Volos - Istanbul - Smirne - Rodi - Heraklion/Genova
Quote di partecipazione da L. 1.320.000 a L. 4.150.000

VIAGGIO IN YEMEN
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma 30 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 13 luglio e 10 agosto
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione: aprile-maggio L. 3.800.000 marzo-luglio-agosto L. 4.200.000
Suppl. part. da Bologna e Milano L. 290.000
Itinerario: Italia/Sana'a - Sayun - Talz - Mokha - Sana'a - Saada - Sana'a - Marib - Sana'a/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni in aereo, pullman e fuoristrada, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa, tutte le visite indicate nel programma, gli ingressi alle aree archeologiche, un accompagnatore dall'Italia.

VIAGGIO A CUBA. UTOPIA E REALTÀ
MINIMO 25 PARTECIPANTI
Partenza da Milano il 30 marzo
Trasporto con volo speciale Air Europe
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 2.150.000 - supplemento partenza da Roma L. 150.000
Itinerario: Italia/Varadero - Avana - Santiago de Cuba - Camaguey - Villa Clara - Trinidad - Villa Clara - Varadero/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in alberghi di prima categoria durante il tour e la pensione completa, la sistemazione presso il Club Caleta a Varadero e la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

IL VIAGGIO E IL SOGGIORNO IN SARDEGNA
MINIMO 25 PARTECIPANTI
Partenza da Milano 2 luglio e 10 settembre
Trasporto con volo speciale
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 1.960.000
Itinerario: Italia/Alghero - Palau - Nuoro - Cagliari - Calasetta - Oristano - Ales - Alghero - Porto Conte - Alghero/Milano.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 3 e 4 stelle durante il tour e la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, otto giorni di soggiorno, in camere doppie, presso l'hotel/villaggio «Corte Rosada» (4 stelle) di Porto Conte con la pensione completa (le bevande ai pasti incluse).

BUDAPEST
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Milano e Roma 18 marzo 1° e 22 aprile
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 4 giorni (3 notti)
Quota di partecipazione L. 700.000
Itinerario: Italia/Budapest/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 3 stelle, la prima colazione, la visita guidata della città.

Itinerari della nave
KAZAKHSTAN II
Dal 6 al 20 agosto: Genova/Portogallo - Madera - Canarie - Marocco - Gibilterra - Spagna/Genova
Quote di partecipazione da L. 1.850.000 a L. 6.000.000
Dal 20 al 27 agosto: Genova/Marocco - Gibilterra - Baleari/Genova
Quote di partecipazione da L. 900.000 a L. 3.000.000
Itinerari della nave
SHOTA RUSTAVELI
Dall'11 al 17 settembre: Genova/Palma di Maiorca - Barcellona - Sete - Ajaccio/Genova
Quote di partecipazione da L. 550.000 a L. 1.750.000